



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.6089/2016 del 27/06/2016

Prot. n.142449/2016 del 27/06/2016
Fasc.9.11 / 2015 / 320

**Oggetto: E.C.S. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Espinasse n. 141.
Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un
impianto di gestione rifiuti da ubicare nel Comune di Settimo Milanese
(MI), Via Fermi n. 33, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in
riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di recupero (R12, R5,
R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i..**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e ss. mm. e ii "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in particolare l'art. 1 c. 16;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare l'articolo 23;
- il D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visti e richiamati

- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti della Provincia di Milano approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13/11/2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 35/2016 del 23.05.2016);
- il Codice di comportamento adottato con deliberazione di Giunta provinciale R.G. n.509/2013 del 17.12.2013;
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28.02.2013;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità della Città Metropolitana di Milano, approvato con decreto del Sindaco metropolitano di R.G. n. 7/2016 del 26/01/2016;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Dato atto:

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;
- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario generale;

Premesso che l'Impresa E.C.S. S.r.l. (C.F./P.IVA n. 13169580159) con sede legale nel Comune di Milano, Via Espinasse n. 141, ha presentato alla Città metropolitana di Milano in data 20.04.2015 (prot. gen. Città metropolitana Milano n. 100952), istanza, corredata di documentazione, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Settimo Milanese (MI), Via Fermi n. 33;

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Milano del 25.05.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 133555), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., il quale risulta sospeso ed i termini per la sua conclusione interrotti fino all'ottenimento dell'atto di esclusione di assoggettabilità alla V.I.A.;

Preso atto del Decreto Dirigenziale di R.G. n. 6608/2015 del 20.07.2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano, che ha attestato la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. di cui alla parte II del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 del nuovo impianto di gestione rifiuti, che verrà ubicato in Settimo Milanese (MI) - Via Fermi n. 33;

Richiamata la nota della Città Metropolitana di Milano del 31.07.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 196493) con la quale è stata convocata la prima seduta di conferenza di servizi;

Dato atto che:

- l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano ha chiesto, considerato che la rete di raccolta delle acque è di tipo condominiale, alla Società E.C.S. S.r.l. di prendersi la responsabilità dell'intero comparto industriale;
- l'A.T.S. Milano 1 con nota del 6.10.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 253426) ha espresso una

serie di valutazioni e osservazioni;

- l'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano con nota pervenuta il 28.09.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 253426), ha espresso una serie di valutazioni e osservazioni;

Ricordato che la conferenza di servizi dell'8.10.2015 si è conclusa, come da verbale agli atti, con la sospensione del procedimento in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta dalla Città Metropolitana di Milano e dagli altri Enti ed Organi tecnici da inviare entro 90 giorni;

Preso atto delle integrazioni trasmesse dall'Impresa E.C.S. S.r.l. e pervenute in data 23.12.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 318388);

Richiamata la nota del 21.01.2016 (prot. gen. Città metropolitana n. 13513), con la quale è stata convocata la seconda seduta di conferenza di servizi al fine della conclusione del procedimento per il giorno 10 febbraio 2016;

Viste le risultanze della conferenza di servizi del 10 febbraio 2016 che si è conclusa con l'acquisizione delle valutazioni tecniche favorevoli di A.T.S. Milano 1 e di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, del Comune di Settimo Milanese, dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e dei pareri del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali e del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive;

Evidenziato, infine, che gli Organi Tecnici coinvolti nel procedimento hanno espresso valutazioni favorevoli e non sono emerse nel corso dell'istruttoria ipotesi di eventuali criticità ambientali derivanti dall'attuazione del progetto in approvazione e pertanto si ritiene che sussistono i presupposti per una positiva conclusione del procedimento in essere;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa E.C.S. S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di altri organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione gestione rifiuti :“Allegato Tecnico Rifiuti” del 27.06.2016 (prot. int. n. 141987) ed allegato "Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1" a costituirne parte integrante;
- autorizzazione emissioni scarichi in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 9.02.2016 (prot. n. 1761);
- prescrizioni relative alle emissioni sonore: Allegato Tecnico Rifiuti” del 27.06.2016 (prot. int. n. 141987);
- autorizzazione emissioni scarichi in pozzo perdente: Allegato Tecnico Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque reflue dell'8.02.2016 (prot. int. n. 27046);
- autorizzazione emissioni scarichi in atmosfera: Allegato Tecnico Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia - Servizio Inquinamento atmosferico del 29.04.2016 (prot. int. n. 91893);

Preso atto dell'attestazione relativa alla destinazione urbanistica ed ai vincoli rilasciata dal Comune di Settimo Milanese in data 16.06.2015 pervenuta in data 16.06.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 153000);

Ritenuto in relazione agli esiti sopra specificati, di procedere con l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Settimo Milanese (MI), Via Fermi n. 33, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di recupero (R12, R5, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi come richiesto dall'Impresa E.C.S. S.r.l. con sede legale nel Comune di Milano, Via Espinasse n. 141;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € **41.859,95**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria calcolata che l'Impresa E.C.S. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960 il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di 210 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 3.709,02= (210 mc x € 176,62 x 10%);

- messa in riserva (R13) di 30 mc di rifiuti pericolosi, pari a € 1.059,75= (30 mc x € 353,25 x 10%);
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 90 mc di rifiuti non pericolosi pari ad € 15895,80= (90 mc x € 176,62);
- recupero (R12, R5, R3) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 5.820 t/anno (12,92 t/g), pari a € 21.195,38=;

Dato atto che l'Impresa E.C.S. S.r.l. ha corrisposto l'importo di € **1.674.00=**, dovuto a titolo di oneri istruttori, come si evince dal bonifico effettuato il 21.10.2015; il precitato importo è stato determinato in virtù di quanto previsto dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 135/14 del 29.04.2014;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione;

Ricordato, altresì, che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Atteso che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile ed è rispettato quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2015 del Segretario Generale;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto da ubicare nel Comune di Settimo Milanese (MI), Via Fermi n. 33, nonché l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di recupero (R12, R5, R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come richiesto dall'Impresa E.C.S. S.r.l. con sede legale nel Comune di Milano, Via Espinasse n. 141, con istanza presentata in data 20.04.2015 (prot. gen. Città metropolitana n. 133555), alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico gestione rifiuti (prot. int. n. 141987 del 27.06.2016), nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano del 9.02.2016, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque reflue dell'8.02.2016, nell'Allegato Tecnico del Servizio Inquinamento atmosferico del 29.04.2016 ed in conformità alla tavola "Planimetria generale Aree di stoccaggio rifiuti, rete acque e punti di emissione in atmosfera" - tav. n. 1_rev.2 - del marzo 2015", che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante;

STABILISCE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza il **26 giugno 2026**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni settoriali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
3. il presente provvedimento **decade automaticamente** qualora l'Impresa E.C.S. S.r.l. non inizi i

lavori di allestimento dell'impianto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi l'allestimento dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori;

4. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, con allegata perizia giurata indicata nell'Allegato Tecnico gestione rifiuti al punto 11.2, che l'Impresa deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Settimo Milanese, all'A.T.S. ed A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competenti, ed una volta ottenuta da parte della Città metropolitana di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è, altresì, subordinato all'acquisizione del CPI, ove previsto;
5. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
6. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
7. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
8. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, A.R.P.A. - Dipartimento di Milano - e A.T.S. territorialmente competenti;
9. il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero e/o smaltimento rifiuti e sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
10. qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato e/o negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento, deve presentare alla Città Metropolitana di Milano ed a tutti gli Enti e Organi Tecnici coinvolti nel procedimento, apposita istanza di variante della presente autorizzazione;
11. l'attività di controllo riguardante l'esercizio dell'attività verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del D.Lgs. n.152/06 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06;
12. ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
13. è determinato in € **41.859,95=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa E.C.S. S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto

- all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004; la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza delle opere di gestione rifiuti di cui al punto 4;
14. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 13, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
 15. l'importo degli oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Provincia di Milano con d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002 e modificata da ultimo dalla D.G.P. pari ad € **1.674.00=** è stato già corrisposto dall'Impresa E.C.S. S.r.l., come in premessa indicato;
 16. copia del presente atto e degli elaborati progettuali devono essere tenuti presso l'impianto ed esibiti agli organi di controllo;
 17. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano;
 18. l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa E.C.S. S.r.l., fermo restando che la messa in esercizio dell'impianto, autorizzato dal presente atto, è subordinata:
 - alla comunicazione dell'attestazione di corrispondenza di cui al punto 4) o in mancanza decorsi 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori;
 - all'accettazione della garanzia finanziaria;
 - al rispetto di quanto previsto della normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale;
 - all'acquisizione del CPI, ove previsto;
 19. il presente atto viene inviato all'Impresa E.C.S. S.r.l., e copia dello stesso viene trasmessa a mezzo pec a: Comune di Settimo Milanese (MI), A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, A.T.S. territorialmente competenti e all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Servizio Acque reflue e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano;
 20. il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale *web* istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013.

INFORMA CHE

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Provinciale di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.
- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;
- Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Raffaella Quitadamo - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche.

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad

altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dr. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01150864086160

€ 1,00: 01150864086182 (€ 5,00)